



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **11342/2026** promossa da:

XXXXXX, con l'avv. OLIVIERI FRANCESCO (codice CUI: XXXX)

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-
CESENA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

Il Giudice assegnatario,

VISTO l'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348

VISTA la richiesta del richiedente asilo di autorizzazione a rimanere

LETTI gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 di accertamento del diritto di rimanere/autorizzazione a rimanere;

nella specie deve applicarsi pacificamente il Reg. (UE) 2024/1348 trattandosi di domanda presentata dopo il 12 giugno 2026;

OSSERVATO che ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 68, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348 e nella specie trattasi di domanda reiterata, fattispecie espressamente richiamata nel detto par. 3;

RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione prodotta il ricorso appare proposto oltre il termine di giorni 7, ma prima del termine di giorni 30, dalla notifica del provvedimento della Commissione territoriale.

2.

La difesa ha eccepito la tempestività, comunque, del ricorso.

A tale riguardo si deve osservare come in calce al provvedimento, alla pag. 9 si legge «Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale civile territorialmente competente *entro 30 giorni dalla notificazione* del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso. [ex art. 35 bis, co. 2, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dall'art. 11 D.L. n. 100 del 12 giugno 2026]» (enfasi aggiunta).

Soltanto a pag. 11 si legge la contraddittoria indicazione che «Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale civile territorialmente competente *entro 7 giorni dalla notificazione* dello stesso, se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'art. 42, paragrafo 1 o paragrafo 3 Reg. (UE) 2024/1348 [ex art. 35 bis, co. 2-bis, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal D.L. n. 100 del 12 giugno 2026]» (enfasi aggiunta).

In buona sostanza, in calce al provvedimento sono indicate da pag. 9 a pag. 17 ben otto pagine - con traduzioni in varie lingue – che contengono indicazioni plurime con riguardo ai termini per impugnare del tutto indecifrabili per una persona non assistita in questa fase da un difensore e priva di specifiche cognizioni di diritto.

La manifesta violazione dell'obbligo di informare in modo chiaro e univoco la persona del termine entro il quale esercitare il diritto al rimedio effettivo conduce alla necessità di considerare il termine massimo indicato dallo stesso provvedimento, pari a «30 giorni dalla notificazione del provvedimento», posto che la contrazione di detto termine ordinario appare applicabile soltanto se ricorra uno dei presupposti indicati dall'art. 67, par. 7 Reg. (UE) 2024/1348 e se tale termine ridotto sia stato indicato in calce al provvedimento in modo univoco e chiaro come unico termine per impugnare. In caso contrario, la parte va rimessa in termini affermando l'ammissibilità del ricorso che nel caso di specie è stato presentato, comunque, entro i trenta giorni.

3.

Venendo al merito, nella memoria scritta - menzionata dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato ed allegata dalla parte ricorrente- si rileva che il richiedente asilo ha dedotto che *«l'elemento nuovo, che non esisteva al momento della precedente domanda, è rappresentato dalla nascita di mio figlio»* atteso che il medesimo è divenuto padre di un bambino nato a [REDACTED] il [REDACTED] in ragione di tale elemento il richiedente asilo ha richiesto l'accertamento dei presupposti della protezione complementare di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato dunque l'inammissibilità della domanda reiterata nonostante il richiedente asilo avesse indicato elementi nuovi relativi alla protezione complementare.

3.1.

L'art. 2, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348 prevede che:

«Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) 2024/1347.

L'art. 55, par. 3 dispone che:

«L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che a) aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; (...)

Il successivo par. 4 dispone che:

«L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3».

3.2.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 2, par. 3 *cit.*, come noto l'ordinamento italiano da lungo tempo ha utilizzato tale possibilità (in passato prevista dall'art. 3, par. 3 Dir. 2013/32/UE) instradando il riconoscimento della protezione complementare nella

medesima procedura prevista per la protezione internazionale, con la previsione, di cui all'art. 32, co. 3 D.lgs. 25/2008, che la Commissione territoriale nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, D.lgs. 286/1998 trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura «protezione speciale»;

la Corte di cassazione ha rilevato al riguardo che nel sistema italiano, dove le stesse Autorità, amministrativa e giurisdizionale, sono competenti, nell'ambito dello stesso procedimento, per la protezione internazionale e per quella complementare, l'ammissibilità della domanda reiterata deve essere valutata sulla base di motivi nuovi anche se relativi esclusivamente alla protezione complementare; in particolare, la Corte di cassazione Sez. I, con ord. 20 dicembre 2022 n. 37275 ha affermato che «Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, *sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale* ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare» (enfasi aggiunta; conformi: Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n. 23027; Sez. I, ord. 4 marzo 2024 n. 5780; Sez. I, ord. 30 ottobre 2024 n. 28000; Sez. I, ord. 15 novembre 2024 n. 29525);

ne consegue che non può dubitarsi dell'ammissibilità della domanda *de qua*, posto che l'applicazione della disciplina regolamentare alle domande di protezione complementare implica che nel caso in cui il richiedente asilo indichi elementi nuovi relativi alla sola domanda di protezione complementare, la stessa, come reiteratamente rilevato dalla Corte di cassazione, non possa essere ritenuta inammissibile.

3.3.

Va pure rilevato, con riguardo alla necessità di effettuare un colloquio in sede amministrativa secondo i canoni stabiliti nel menzionato art. 55, par. 3 e 4 Reg. (UE) 2024/1348, che - a differenza del quadro normativo precedente dove il colloquio personale era previsto soltanto per le domande reiterate giudicate ammissibili -, il colloquio personale deve svolgersi anche in sede di esame preliminare finalizzato a verificare se la domanda reiterata sia inammissibile;

l'unica eccezione indicata dal Reg. riguarda il caso in cui dalla domanda formalizzata o dalla memoria scritta «risulta chiaro» che la domanda non implica i «nuovi elementi» secondo le indicazioni di cui al medesimo art. 55 *cit.*.

Nel caso di specie, come s'è visto, risulta che il richiedente asilo abbia dedotto la sussistenza di elementi nuovi attinenti non alla protezione internazionale ma alla protezione complementare;

l'applicazione del Reg. anche alle domande di protezione complementare dovrebbe forse condurre, secondo una coerente lettura logico-sistematica, ad imporre un colloquio anche quando la domanda presenti elementi nuovi anche solo in ragione della richiesta di protezione complementare;

se è vero, difatti, che il par. 3 dell'art. 55 menziona i soli fatti nuovi relativi alla «protezione internazionale», appare invero evidente che tale lettera della norma è conseguenza della manifesta inammissibilità di domande di protezione internazionale prive di fatti nuovi inerenti a tali domande, sicché l'estensione del medesimo rito alle domande di protezione complementare ne dovrebbe imporre una coerente lettura nel senso che il diritto al colloquio venga meno solo in carenza di elementi nuovi attinenti alla stessa protezione complementare.

Seguendo tale indirizzo, il provvedimento impugnato apparirebbe dunque illegittimo sotto un duplice profilo: in quanto ha dichiarato inammissibile una domanda pur in presenza di un – incontestato - elemento nuovo attinente alla protezione

complementare; in quanto in presenza di tale nuova allegazione avrebbe violato il diritto del richiedente asilo ad un colloquio pur non apparendo «chiaro» che nella specie mancasse l'allegazione di tale elemento nuovo.

5.

In ogni caso, dato atto della novità delle questioni si deve rilevare con ragionevole certezza che, apparendo *prima facie* corretta la qualificazione della domanda come domanda successiva o reiterata, e dato atto che l'art. 67, par. 3 pare precludere la sospensione automatica del provvedimento impugnato per ogni ipotesi di domanda reiterata, l'erroneità nella dichiarazione di inammissibilità e la necessità di istruire la domanda di protezione complementare conduce, quantomeno, ad autorizzare la persona a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 4.

All'autorizzazione a rimanere consegue ai sensi dell'art. 35 bis, co. 4 bis D.lgs. 25/2008 che «quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015».

P.Q.M.

AUTORIZZA il richiedente asilo a rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito di questa Autorità Giudiziaria, inibendo ogni effetto giuridico del provvedimento impugnato;

DISPONE il conseguente immediato rilascio del documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Si comunichi.

Bologna, 22/10/2026

Il giudice
dott. Marco Gattuso